



A.D. MDLXII

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI
Segreteria del Rettore

Decreto n. 381 del 02/02/2010
Prot. n. 2698
Anno 2010 TITOLO I Classe 16 Fascicolo 1

IL RETTORE

VISTA la Legge n. 168 del 9 maggio 1989;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di Sassari dell'Università degli Studi di Sassari, approvato con D.R. n. 45 del 27 marzo 1997, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1997 - serie generale e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari emanato con D.R. n. 60 del 1° febbraio 1995 e successive modificazioni;

CONSIDERATA la necessità per l'Ateneo di dotarsi di un apposito Regolamento in tema di spese di rappresentanza, di spese in occasione di scambi culturali, congressi e convegni e di spese di funzionamento degli organi dell'Ateneo;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 14 gennaio 2010;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 gennaio 2010;

DECRETA

E' emanato il Regolamento delle spese per attività di rappresentanza, scambi culturali, eventi scientifici e funzionamento degli organi accademici, nel testo allegato al seguente decreto.

IL RETTORE
(Prof. Attilio Mastino)



A.D. MDLXII

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

Segreteria del Rettore

Regolamento delle spese per attività di rappresentanza, scambi culturali, eventi scientifici e funzionamento degli organi

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le spese per attività di rappresentanza e di realizzazione di scambi culturali, congressi e convegni, nonché le spese di funzionamento degli organi dell'Ateneo.

Articolo 2

Spese per attività di rappresentanza

1. L'Università degli studi di Sassari, nell'ambito dello svolgimento autonomo delle proprie attività istituzionali può effettuare spese di rappresentanza al fine di promuovere, valorizzare e fornire adeguata proiezione all'esterno dell'attività dell'Ateneo e intrattenere pubbliche relazioni con soggetti pubblici e privati per favorire lo svolgimento delle attività didattiche, scientifiche nonché delle funzioni amministrative.

Articolo 3

Tipologia delle spese di rappresentanza

1. La tipologia e il tenore delle attività e delle spese di rappresentanza devono essere improntati ai criteri di decoro e sobrietà, di reciprocità e di economicità, tenendo conto delle consuetudini dei differenti ambienti con cui si entra in relazione e la relativa spesa non rappresenta un mero atto di liberalità.
2. Gli oneri e le spese che possono essere assunte a carico del bilancio generale di Ateneo e dei bilanci dei Centri Autonomi di Spesa per le finalità in oggetto sono riferite a:
 - a) colazioni o incontri di lavoro con personalità, ospiti ed autorità;
 - b) servizi fotografici, di stampa e di pubbliche relazioni, addobbi, trasporti, reception, impianti vari ed altre spese in occasione di cerimonie, anche di inaugurazione, visite ufficiali presso l'Ateneo di autorità e di delegazioni straniere o di organismi internazionali italiani e stranieri;
 - c) consegna di targhe, medaglie, libri, coppe, omaggi floreali, a personalità o a membri di delegazioni italiane e straniere in visita all'Ateneo, ovvero in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali dell'Ateneo, ovvero a persone estranee all'Università che abbiano acquisito particolari meriti nei confronti dell'Ateneo;

- d) spese per la partecipazione, anche in accordo con altre Università o Istituzioni pubbliche o enti privati, ad iniziative di prestigio, nelle quali l'Università o i Centri Autonomi di Spesa debbano essere adeguatamente rappresentati;
- e) interventi onerosi in occasione del decesso di persone estranee all'Ateneo per commemorare la personalità e l'attività svolta a favore dell'università nonché interventi onerosi in occasione del decesso di personale docente, tecnico o amministrativo in servizio attivo, sostenuti per la pubblicazione di epigrafi o articoli sulla stampa che ne illustrino l'attività svolta nell'Ateneo, contribuendo perciò al consolidamento della proiezione all'esterno dell'immagine dell'Ateneo;
- f) rinfreschi, omaggi, biglietti augurali e accessori di cancelleria di valore contenuto offerti in occasione di speciali ricorrenze, eventi o di circostanze particolari.

Articolo 4

Spese in occasione di scambi culturali, congressi e convegni

1. In occasione di scambi culturali e di collaborazioni scientifiche, di congressi, convegni, simposi, tavole rotonde, seminari ed altre simili manifestazioni riferibili ai fini istituzionali dell'Ateneo, l'Amministrazione centrale universitaria e i Centri Autonomi di Spesa hanno facoltà di assumere a carico del proprio bilancio, oltre alle spese organizzative e di gestione, le spese relative a rinfreschi o colazioni, nonché le spese di ospitalità, quelle di viaggio, e i compensi per studiosi e autorità provenienti dall'interno o dall'estero, ad esclusione delle spese di carattere personale.
2. Nell'ambito di accordi culturali stabiliti, o in via di definizione, con Università straniere, che prevedano anche lo scambio di personale universitario e di studenti, l'Università e i Centri Autonomi di Spesa possono assumere l'onere delle spese del personale e degli studenti interessati.

Articolo 5

Spese di funzionamento degli organi di Ateneo

1. E' data facoltà all'Amministrazione universitaria e ai Centri Autonomi di Spesa di porre a carico del proprio bilancio le spese derivanti da piccole consumazioni per riunioni prolungate del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico o di altre commissioni di lavoro.

Articolo 6

Organo abilitato all'assunzione della spesa

1. L'organo abilitato ad assumere e ad ordinare le spese di cui al presente regolamento è il Rettore per il bilancio dell'Ateneo ed i Presidi e i Direttori dei Centri Autonomi di Spesa per i bilanci delle strutture stesse.

Art. 7

Provvedimenti di spesa

1. I provvedimenti di assunzione delle spese indicate nel presente regolamento devono essere motivati.
2. Le spese di cui al presente regolamento sono poste a carico degli appositi capitoli di bilancio, nel rispetto dei limiti dello stanziamento.

Art. 8
Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data del presente decreto.